X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 572

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, BIASCI, BONETTI, CAFARELLI, CONTU, FOTI, GARAVAGLIA, GELPI, FRASSON, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PORTATADINO, PUJIA, RABINO, RAVASIO, RIGHI, ROSINI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di versamenti dei sostituti d'imposta

Onorevoli Colleghi! — Il decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tese ad ovviare ad una diffusa situazione di ritardi od omissioni di versamenti, da parte dei sostituti d'imposta, di imposte da essi già riscosse. Tale situazione era assai grave, in quanto veniva talvolta utilizzata a scopo di indebito finanziamento del sostituto d'imposta a carico dell'Erario con somme di cui il sostituto stesso non è che traslatore.

Tuttavia la pratica applicazione della norma ha destato e desta continue preoccupazioni e perplessità per l'assoluta rigidità della norma che non prevede distinzioni né relative all'ammontare della cifra non versata, né all'entità del ritardo nel versamento. Cosicché sono state emesse

condanne penali nei confronti di soggetti ritardatari magari di un solo giorno o per cifre assolutamente inconsistenti.

Inoltre il non distinguere fra un ritardo od omissione minima, magari per errore, e fattispecie di più grave e preordinato comportamento, comporta per tutti coloro che incorrono in queste minime omissioni o ritardi un incitamento a non mettersi in regola, in quanto ormai sono scattate le circostanze che provocano la sanzione penale.

Pare pertanto opportuno consentire al sostituto di mettersi in regola, dal punto di vista penale, effettuando i versamenti entro i termini della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, qualora l'omissione non sia stata già contestata. X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Non è punibile penalmente chi provvede ad eseguire i versamenti omessi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche ».